



COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)



REGISTRO DEGLI ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

N° 79

DEL 27/03/2009

OGGETTO: Complemento di programmazione. P.O.R. Sicilia 2000/2006 – Misura 1.07 – “Protezione consolidamento versanti” II Fase. Comune di Scicli (RG) – “Interventi di consolidamento dei costoni rocciosi ricadenti nel Comune di Scicli”. “Mitigazione rischio idrogeologico area urbana Scicli – Colle San Matteo (Codice 83 – 7SI – 021)”. CUP:E42F07000000006 - C.I. 1999.IT.16.PO.011/1.07/11.2.7/0350.-Subentro C & P s.r.l. Proposta transattiva. Accettazione. Autorizzazione alla sottoscrizione.

L'anno duemilanove addì ventisette del mese di marzo alle ore 12,00 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti:

SINDACO: Giovanni Venticinque

ASSESSORI: Vincenzo CATERA – Giorgio G. Vindigni - Matteo Gentile - Maurizio Miceli.

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Sinatra. Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n° 07 del 25/03/2009, relativa all'oggetto;

Richiamata integralmente “per relationem” la parte motiva della proposta suddetta e ravvisatane la fondatezza;

Ritenuto opportuno, oltreché necessario, provvedere in merito;

Visto il foglio allegato del parere espresso dal capo settore;

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana vigente e la L.R. 11/12/1991 n° 48, ed a voti unanimi espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

Per la causale in premessa:

1. Di approvare la proposta n° 07 del 25/03/2009 relativa all'oggetto che qui si richiama integralmente “per relationem” e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale.
 2. Di dichiarare all'unanimità, con separata votazione, la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n° 44/91 art. 12 e successive modifiche ed integrazioni.
 3. Di dare atto che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente il parere citato in premessa.
- Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Firmato all'originale

L'Assessore Anziano
f.to (Sig. Vincenzo CATERA)

Il Sindaco

f.to (Sig. Giovanni Venticinque)

Il Segretario Comunale
f.to (Dott.ssa Francesca Sinatra)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera di G.C. verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 01/04/2009 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.
Scicli, li 27/03/09

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Francesca Sinatra)

Ac.



**COMUNE DI SCICLI
(Provincia Regionale di Ragusa)
VII SETTORE LL.PP.**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 7

li 25/03/2009

OGGETTO: Complemento di programmazione. P.O.R. Sicilia 2000/2006 – Misura 1.07 – “Protezione consolidamento versanti” II Fase. Comune di Scicli (RG) – “Interventi di consolidamento dei costoni rocciosi ricadenti nel Comune di Scicli”. “Mitigazione rischio idrogeologico area urbana Scicli – Colle San Matteo (Codice 83 – 7SI – 021)”. CUP:E42F07000000006 - C.I. 1999.IT.16.PO.011/1.07/11.2.7/0350.-Subentro C & P s.r.l. Proposta transattiva. Accettazione. Autorizzazione alla sottoscrizione.

**IL CAPO VII° SETTORE LL.PP.
su proposta dell'Ass.re LL.PP.**

PREMESSO CHE:

- In data 27.01.2008 è stato stipulato il Contratto di Appalto con codesta Impresa Italcostruzioni S.r.l. con sede in Gela, Via E.Morselli n.38, contratto REP.n.33484.
- In data 14.02.2008 la D.L., giusto ordine n.01 del RUP, ha proceduto alla consegna lavori.
- Con ricorso 247/2008, proposto avanti al TAR Sicilia Sezione staccata Catania, l'Impresa C. & P. S.r.l., ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, di atti inerenti la procedura di gara.
- Il TAR Sicilia Sezione staccata Catania, con sentenza della quarta sezione n.505/08, anticipata dal ricorrente con nota datata 31.03.2008, acquisita N/s prot.gen.n.1173 del 02.04.2008, ha annullato l'efficacia degli atti impugnati.
- Con nota prot.gen.n.11716 del 07.04.2008, il Capo VII Settore LL.PP. ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato ad ottemperare alla sentenza del TAR Sicilia Sezione staccata Catania.
- Con ordine di servizio n.02 del 30.04.2008, il RUP ha ordinato, in esecuzione alla richiamata decisione del TAR Sicilia Sezione staccata Catania, assunta dalla quarta sezione con sentenza n.505/08, ha ordinato al Sig. Incarbone Emilio, nella qualità di Legale rappresentante dell'Impresa ITALCOSTRUZIONI. s.r.l., con sede in Gela (CL) Via E.Morselli n.38, nelle more di adottare i consequenziali provvedimenti rimessi a quell' ufficio, la sospensione, con decorrenza immediata, dei lavori inerenti l'appalto in oggetto, fermo restando la necessità del mantenimento in sicurezza del cantiere.
- Alla sentenza del TAR Sicilia Sezione staccata Catania, quarta sezione n.505/08 è stato proposto ricorso avanti al C.G.A., chiedendone la sospensiva.

- il C.G.A., nell'udienza del 15.10.2008, ha respinto l'istanza di sospensiva avverso la sentenza impugnata.
- In data 23.10.2008, il RUP, non potendo non prendere atto della decisione del giudice amm.vo, ed in considerazione della necessità di concludere l'intervento entro il 31.12.2008, con proprio ordine di Servizio n.03, ha dato mandato al Direttore Lavori di procedere alla consegna dei lavori all'Impresa subentrante C. & P. s.r.l.
- Per giorno 29.10.2008, il Direttore Lavori, aderendo all'ordine di servizio impartito dallo scrivente RUP, ha convocato le Imprese coinvolte, al fine del subentro della C. & P. s.r.l.
- In sede di subentro, atteso che le Imprese intervenute hanno ritenuto indispensabile un esame di dettaglio degli atti amministrativi relativi ai lavori eseguiti e da eseguire, preliminarmente alla accettazione del passaggio di consegne, si è concordato di riconvocare le parti per giorno 03.11.2008, e sempre in quella sede la C. & P. s.r.l. rappresentava agli intervenuti la propria disponibilità a raggiungere un accordo transattivo, motivato dal fatto che la necessaria esigenza di regolarizzare il subentro, nelle forme di legge, uno per tutti, ad esempio, smobilitare l'attuale cantiere e impiantare il nuovo, potrebbe, oggettivamente, determinare un rallentamento del procedimento non sopportabile alla luce delle connesse scadenze per dare concluso l'intervento.

RICHIAMATE le valutazioni condotte dal RUP, formalizzate allo scrivente Capo VII Settore LL.PP. con nota prot.LL.PP.n.6454 del 31.10.2008;

RICHIAMATA la nota prot.LL.PP.n.1838 del 31.10.2008 con la quale lo scrivente Capo VII Settore LL.PP., condividendo le valutazioni condotte dal RUP, ha rimesso le stesse all'Amm.ne Com.le;

VISTA la Del.G.M.n.348 del 11.11.2008, con la quale l'Amm.ne Com.le ha autorizzato lo scrivente Capo VII Settore LL.PP. ad avviare ogni utile attività, per quanto rimesso alle proprie competenze ed attribuzioni, finalizzata ad esplorare la possibilità concreta di concludere, con la subentrante Impresa C. & P. s.r.l., un accordo transattivo che possa contemperare l'esigenza di speditezza con la economicità nel subentro;

VISTA la Del.C.C.n.96 del 04.12.2008, con la quale, in sede di storni e variazioni al Bilancio 2008, è stata prevista la somma di € 40.500,00, con imputazione al Servizio 1.01.06.03/10 Cap.30 per: liti, arbitraggi, risarcimenti;

ATTESO che il subentro, sebbene oggi imposto dalla decisione del Giudice Amm.vo, potrebbe riconoscere un'azione di rivalsa dell'attuale Impresa appaltatrice, che si sovrapporrebbe all'azione già avviata dalla C. & P.

RITENUTO realistico ipotizzare il riconoscimento, da parte del giudice adito, del danno patito da entrambi le Imprese, per la quota di lavori non assegnati, secondo la previsione dell'art.122 D.P.R. 554/99 e ss.mm.ii., per come oggi trasposto nel D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii., oltre al riconoscimento, oggi quasi pacifico, della perdita di chance e delle spese di giudizio.

RITENUTO poter condividere il contenuto dell'acconto transattivo, da proporre all'Impresa subentrante C. & P. s.r.l., nel testo allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

VISTA la determina del Capo VII Settore LL.PP. n.94 del 30.12.2008, con la quale, ai soli fini di garantire la copertura finanziaria alla possibile transazione con l'Impresa subentrante C. & P. s.r.l., relativamente ai lavori in oggetto, è stata impegnata la somma di € 40.000,00, con imputazione al Servizio 1.01.06.03/10 Cap.30.

RICHIAMATA la necessità di dare piena attuazione all'intervento in oggetto coerentemente alla necessaria speditezza imposta dalla programmazione comunitaria, con scadenza fissata al 30.06.2008, per dare la spesa completamente rendicontata, necessità oggettivamente sufficiente a giustificare le immediata esecutività della presente;

VISTO l'art.34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, recante il *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*

RITENUTO di dovere accogliere la suesposta proposta del Capo VII Settore LL.PP., predisposta su proposta dell'Ass.re con delega ai LL.PP., per le motivazioni ivi illustrate;

VISTO il parere di cui all'art.53 della Legge 08.06.1990, n.142, richiamato dall'art.1, comma 1, lett.i) della L.R.11.12.1991, n.48 e modificato in ultimo dall'art.12 della L.R. 23.12.2000, n.30, favorevolmente rilasciato in epigrafe dal Capo Settore responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica;

Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuto dover provvedere in merito.

Propone l'adozione da parte della Giunta Comunale del provvedimento indicato in oggetto.

- 1) Accettare la transazione con l'Impresa C. & P. s.r.l., con sede legale a Barcellona P.G. in via S.Andrea 231/2, coerentemente ai contenuti dell'accordo transattivo nel testo che si approva e che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2)-Autorizzare il Capo VII Settore LL.PP. a sottoporre l'approvato accordo transattivo alla subentrante impresa C. & P. s.r.l., ed in caso di condivisione a sottoscrivere lo stesso.
- 3) Dichiarare la presente, per le motivazione in premessa, immediatamente esecutiva.
- 4) Dare atto che al presente provvedimento si allega l'unito foglio quale parte integrante e sostanziale contenente il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio.

IL CAPO VII SETTORE
f.to (Ing. Calvo Salvatore)

Comune di Scicli

*(Provincia Regionale di Ragusa)
VII Settore LL.PP.*

Allegato alla proposta di delibera di G.C. n. 7 del 25/03/2009

OGGETTO: Complemento di programmazione. P.O.R. Sicilia 2000/2006 – Misura 1.07 – “Protezione consolidamento versanti” II Fase. Comune di Scicli (RG) – “Interventi di consolidamento dei costoni rocciosi ricadenti nel Comune di Scicli”. “Mitigazione rischio idrogeologico area urbana Scicli – Colle San Matteo (Codice 83 – 7SI – 021)”. CUP:E42F07000000006 - C.I. 1999.IT.16.PO.011/1.07/11.2.7/0350.-Subentro C & P s.r.l. Proposta transattiva. Accettazione. Autorizzazione alla sottoscrizione.

PARERE ART.1 COMMA 1 LETT.i) L.R. n°48/91 e ART. 53 L.1427/1990

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli li 25/03/09

IL CAPO SETTORE
f.to (Ing. Salvatore Calvo)



Comune di Scicli
(Provincia Regionale di Ragusa)
VII SETTORE LL. PP.

ATTO DI TRANSAZIONE

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in Scicli tra i Sig.ri:

- C. & P. in persona del legale rappresentante pro tempore _____, con sede in Barcellona P.G. Via S.Andrea n.231/2 P.IVA 02710410834 – da una parte;
- Comune di Scicli in persona del Capo VII Settore LL.PP. _____ – dall'altra;

P R E M E S S O

* CHE il Comune di Scicli ha indetto pubblico incanto per l'affidamento dei lavori di "Completamento degli interventi di consolidamento dei costoni rocciosi ricadenti nel Comune di Scicli – Mitigazione rischio idrogeologico area urbana Scicli-Colle S.Matteo" (Codice 83.7SI-021) C.I.1999.IT.16.PO.011/1.07/11.2.7/0350;

* CHE detti lavori sono stati aggiudicati in data 29.10.2007 all'impresa C. & P. s.r.l., in forza della previsione dell'art.21-bis L.109/94 e ss.mm.ii. coordinata con LL.RR. 7/2002 e 7/2003;

* CHE con successiva determina n.248 del 29.11.2007 è stata sospesa e/o annullata in autotutela l'aggiudicazione dei lavori in favore della C. & P. s.r.l. ed essi sono stati aggiudicati alla Italconstruzioni s.r.l.;

* CHE la C. & P. s.r.l. ha proposto ricorso al TARS-CT impugnando l'aggiudicazione dei lavori in favore della Italconstruzioni s.r.l. ed il TARS-CT con sentenza n.505/08 ha annullato gli atti impugnati; il Comune di Scicli ha proposto appello al C.G.A. chiedendo la sospensiva; la C. & P. s.r.l. ha proposto appello incidentale chiedendo il risarcimento dei danni nei confronti del Comune di Scicli; il C.G.A. all'udienza del 15.10.2008 con ordinanza n.852/08 ha rigettato la domanda di sospensiva proposta dal Comune di Scicli;

* CHE le parti sono venute nella determinazione di transigere la controversia;

Tutto ciò premesso da formare parte integrante e sostanziale del presente atto le parti convengono e stipulano quanto segue:

- 1) La C. & P. s.r.l. dichiara di rinunciare agli atti del giudizio iscritto al n.247/2008 TARS-CT, nonché agli atti del giudizio iscritto al n.1052/2008 C.G.A. e a tutte le relative domande ivi proposte e di rinunciare altresì alla propria aggiudicazione dei lavori in questione avvenuta in data 29.10.2007, subordinatamente al pagamento della somma di cui al punto numero tre da parte del Comune di Scicli. L'Ente dichiara di accettare la superiore rinuncia condizionata.
- 2) Il Comune di Scicli dichiara di rinunciare agli atti relativi al giudizio n.247/2008 TARS-CT nonché a quelli relativi al giudizio n.1052/2008 C.G.A. e a tutte le relative domande ivi proposte e la C. & P. dichiara di accettare le superiori rinunzie.
- 3) Il Comune di Scicli si obbliga a pagare alla C. & P. s.r.l., entro giorni 60 dalla sottoscrizione della presente, la somma di € 20.000,00 a titolo di acconto sul risarcimento danni per la mancata esecuzione dei lavori da parte di quest'ultima, precisando che detta somma non è

- assoggettata ad IVA poiché trattasi di credito di natura risarcitoria e consequenzialmente non dovrà essere emessa per detta somma alcuna fattura.
- 4) Il Comune di Scicli, dopo l'avvenuta approvazione e sottoscrizione della presente potrà far eseguire i lavori a qualsivoglia impresa di proprio gradimento.
 - 5) La presente transazione diverrà impegnativa sia per l'Amministrazione che per la Società C. & P. s.r.l. solamente dopo l'intervenuta esecutività della delibera di approvazione.
 - 6) Il Comune di Scicli si obbliga a pagare alla C. & P. s.r.l., la restante somma di € 20.000,00 a saldo sul risarcimento danni per la mancata esecuzione dei lavori da parte di quest'ultima, entro giorni 120 dalla sottoscrizione della presente, precisando che detta somma non è assoggettata ad IVA poiché trattasi di credito di natura risarcitoria e consequenzialmente non dovrà essere emessa per detta somma alcuna fattura.
 - 7) La C. & P. s.r.l. si obbliga ad effettuare rinuncia agli atti del giudizio, mediante atto notificato ed il Comune di Scicli si obbliga ad accettare la rinuncia con compensazione delle spese mediante atto notificato. La rinuncia agli atti del giudizio verrà effettuata dalla C. & P. s.r.l. non appena sia stato effettuato il pagamento dovuto da parte del comune di Scicli.

L.C.S.